



COMUNE DI GRAGNANO

(Provincia di Napoli)

SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO

CAPITOLATO D'ONERI PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DELLE LAMPADE VOTIVE NEL CIMITERO COMUNALE DI GRAGNANO PER UN PERIODO DI ANNI DUE.

ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE R.G. n. 693 del 20.07.2011 SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO n. 152 del 20.07.2011

ART. 1

L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione votiva di tombe, cripte, loculi, celle ossario, edicole funerarie e cappelle gentilizie, presso il civico cimitero, delle lampade votive perenni ed occasionali fatta eccezione per la gestione degli impianti presso la Congrega del SS.Rosario presente nell'ambito cimiteriale.

Oggetto dell'appalto è anche la ricostituzione dell'archivio (o banca dati) da parte del Gestore che dovrà condividere tutti i dati anagrafici dei concessionari di lampade votive con il Comune di Gragnano in modo da permettere l'individuazione dei medesimi, delle successive nonché dei delegati al pagamento degli abbonamenti, con il costante aggiornamento di tutti i dati per l'intera durata contrattuale

Il Comune di Gragnano, in conformità alle disposizioni di leggi vigenti, concede in esclusiva l'esercizio e la manutenzione dell'impianto elettrico per lampade votive del Cimitero di Gragnano.

Trattandosi di concessione di servizio, la stessa è caratterizzata dal trasferimento della responsabilità di gestione, ossia il concessionario si assume tutti i rischi della gestione del servizio di che trattasi, che è, ad ogni effetto, un servizio pubblico e che, per nessuna ragione, può, quindi, essere sospeso od abbandonato.

La concessione avrà la durata di anni due dall'inizio del servizio .

Art. 2

Il valore dell'appalto è fissato in € 92.253,40 oltre IVA, pari al corrispettivo base stimato come entrate per il Concessionario, corrispondente agli introiti stimati per due anni:

Importo presunto per incassi lampade perenni, canone annuale

nr. 2.100 x € 15,49 = € 32.529,00

Importo presunto per incassi lampade occasionali (N.5 lampade per ogni lampada perenne) :

nr. 2.100 x 5 x 2(giorni) x € 0,59 = € 12.390,00

Importo per nuovi allacci, numero presunto circa n. 130

130 x 9,29 = € 1.207,70

Ricavo complessivo = € 46.126,70 IVA esclusa;

Il valore dell'appalto è fissato in € 92.253,40 oltre IVA, pari al corrispettivo presunto degli incassi per nuovi allacci, canone lampade perenni ed occasionali corrispondente agli introiti stimati per due anni.

Considerato che vengono applicate le seguenti tariffe:

- **A - Canone annuale:** € 15,49 / €. **18,59 (diciottovirgolacinquantanove centesimi)**, compreso IVA, per ogni lampada votiva eterna accesa ininterrottamente, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.;
- **B - Contributo allacciamento:** per ogni nuova richiesta di lampada votiva eterna, per eventuale successivo trasferimento della stessa in altra zona del Cimitero
B1- CAPPELLE GENTILIZIE € 15,49/ €. **18,59 (diciottoeuro/cinquantanove centesimi)**, compreso IVA e ogni altra spesa accessoria.
B2-TOMBE E MONUMENTI SEPOLCRALI- LOCULI 9,29/€. **11,15 (undicieuro/quindici centesimi)**, compreso IVA e ogni altra spesa accessoria.
- **C - Canone giornaliero :** € 0.59 / €. **0, 71 (settantunocentesimi)** compreso dell'Iva e di ogni altra spesa per l'istallazione di ogni lampada aggiuntiva in occasione di particolari ricorrenze (vedi commemorazione dei Defunti) per ogni giorno di accensione accesa ininterrottamente e per 24 ore giornaliera, comprensive di manutenzione, ricambio lampada esaurita e consumo energia elettrica.

Il valore dell'appalto innanzi indicato non ha valore negoziale, costituendo solo base di calcolo per le procedure di affidamento.

Il suddetto importo, potrà subire variazioni sia in aumento, che in diminuzione per effetto delle richieste di nuovi abbonamenti e/o richieste di lampade occasionali da parte degli utenti o disdette di contratti di lampade in abbonamento, senza che la Concessionaria possa avanzare pretese in merito, se non il normale canone rapportato al numero delle lampade effettivamente in manutenzione.

I nuovi contratti lampade votive, in abbonamento ed occasionali che saranno stipulati nel corso dell'Appalto, dovranno essere gestite agli stessi patti e condizioni del corrispettivo tariffario stabilito.

L'abbonamento decorre dal giorno dell'allacciamento sino ad eventuale disdetta, che l'utente deve comunicare al concessionario, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima.

Relativamente al primo anno di abbonamento, la spesa annua a carico dell'utente sarà calcolata sulla base dei ratei mensili a partire dalla data dell'allacciamento (ossia l'utente pagherà tanti dodicesimi del canone quanti sono i mesi per raggiungere il 31 dicembre dello stesso anno).

L'anno, per il servizio votivo nel Cimitero, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Art. 3

Prestazioni obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore

La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere a sua cura e spese:

- alla estensione delle linee elettriche 24 volt in caso di ampliamenti delle aree cimiteriali;
- alla somministrazione dell'energia elettrica per lampade votive alle tombe, loculi, cappelle, campi comuni e cippi in genere ricadenti entro il cimitero stesso e nell'antistante ampliamento fatta eccezione per la gestione degli impianti presso la Congrega del SS.Rosario presente nell'ambito cimiteriale;
- alla manutenzione ordinaria degli impianti elettrici votivi;
- sopporta gli oneri e ne subisce le conseguenze, in materia di controllo ed ispezioni agli impianti da parte degli organismi preposti al controllo medesimi;
- Alla manutenzione ordinaria dell'impianto elettrico esistente dei viali, della camera mortuaria, della stanza custodia del monumento ai caduti e di tutti i locali di servizio pertinenti alla struttura Cimiteriale compreso il materiale di ricambio, alla installazione ed accensione delle lampade votive nonché alla relativa gestione e manutenzione a chiunque ne faccia richiesta in qualsiasi punto del Cimitero dietro pagamento del relativo canone secondo le tariffe che si allegano;
- Alla ricostituzione dell'archivio (o banca dati) da parte del Gestore che dovrà condividere tutti i dati anagrafici dei concessionari di lampade votive con il Comune di Gragnano in modo da permettere l'individuazione dei medesimi, delle successive volturazioni nonché dei delegati al pagamento degli abbonamenti, con il costante aggiornamento di tutti i dati per l'intera durata contrattuale.

Fanno parte integrante del capitolato di appalto, anche se non materialmente allegate, oltre al capitolato, tutte le norme vigenti in materia di costruzioni elettriche di Bassa Tensione.

Art. 4

Le lampade votive dovranno essere fornite direttamente a cura e spese del concessionario che provvederà anche alla progressiva sostituzione dal momento che queste si brucino o comunque si esauriscano.

Art. 5

L'appaltatore si obbliga a provvedere:

All'esecuzione degli allacciamenti richiesti da privati alle condizioni previste dal presente capitolato e alle tariffe stabilite;

Allo spostamento, sostituzione, rifacimento e/o successivo ripristino, con spese esclusivamente a proprio carico dell'impianto elettrico e/o delle linee nel caso in cui, per motivate esigenze, parte delle strutture esistenti, colombari e/o loculi dovessero essere provvisoriamente dislocate in altra parte.

All'assistenza delle Utenze con il ricambio a richiesta e alle condizioni di regolamento delle lampade;

A tutte le spese relative alla gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto di pubblica illuminazione all'interno del cimitero comunale (intendendosi vecchio cimitero e

antistante ampliamento), nonché all'illuminazione dell'ipogeo della Chiesa Cimiteriale (Terra Santa) , del monumento ai caduti e di tutti i locali di servizio pertinenti alla struttura Cimiteriale. Alla manutenzione e sostituzione delle necessarie lampade, assumendo a suo carico le spese relative all'acquisto delle lampade stesse;

Le lampade dell'impianto di illuminazione all'interno del Cimitero dovranno essere accese per lo stesso periodo della pubblica illuminazione; le altre lampade dovranno essere accese all'occorrenza.

Tutte le parti dell'impianto realizzate dall'appaltatore, sia per ampliamento della rete, sia per sostituzione di linee, sia per sostituzione, rifacimento e/o successivo ripristino, resteranno di esclusiva proprietà del Comune, senza diritto al rimborso o rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.

L'appaltatore curerà la buona manutenzione ed il regolare funzionamento dell'impianto a mezzo di periodiche revisioni eseguite da propri tecnici e affidando la manutenzione secondaria (ricambio lampade, allacciamenti, nuove richieste ecc) anche a persone incaricate.

Art.6

La durata dell'appalto è di anni 2 (due), decorrenti dalla data di consegna del servizio

Art. 7

L'esperimento di appalto sarà tenuto mediante pubblico incanto .

La concessione sarà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto l'importo maggiore sul corrispettivo degli incassi, per la concessione del servizio ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.L.vo n. 157/95 e s.m.i.,

Art.8

Le Ditte concorrenti devono essere in possesso:

- Di attestazione rilasciata da società di attestazione SOA per cat. OS 30, cles.I[^] di cui al D.P.R. n. 34/2000 e s.m. regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione per costruzione in categorie e classifiche adeguate, ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 554/1999 e s. m., ai lavori da assumere o aver realizzato negli ultimi 3 anni lavori identici a quelli oggetto dell'appalto per un importo non inferiore ad 1,5 volte quello della presente gara, comprovandoli con attestazioni rilasciate dagli Enti, allegandole in originali.. I concorrenti stabiliti in stati aderenti all'Unione Europea, qualora non siano in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 34/2000 accertati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del suddetto D.P.R. n. 34/2000, la documentazione prodotta, dovrà corrispondere alle norme vigenti nei rispettivi paesi;
- Abilitazione di cui all'art.2 della ex legge 5 marzo 1990, n. 46/90, nuovo decreto ministeriale del 22 gennaio 2008, n.37 (DM.37/08);
- di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001- 2008 attinente specificamente alla gestione di lampade votive cimiteriali;
- di iscrizione, alla Camera di Commercio per gestione e manutenzione di impianti elettrici a servizio di lampade votive cimiteriali;
- per le società commerciali il capitale sociale non deve essere inferiore ad € 120.000,00;
- per le ditte individuali il patrimonio netto non deve essere inferiore ad € 120.000,00;
- di almeno due dichiarazioni di referenze bancarie.

- avere in gestione almeno due cimiteri comunali negli ultimi tre anni, di cui uno in Comune con almeno un numero di abitanti pari o superiore al Comune di Gragnano, (sito ufficiale internet del Comune www.comune.gragnano.na.it - popolazione residente mese di marzo 2010 : 29.839 abitanti);

Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti di cui all'art. 34 del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o di consorzi ordinari, detti requisiti dovranno essere posseduti almeno dal mandatario; nel caso di consorzi stabili, detti requisiti dovranno essere posseduti dal consorzio e da almeno una delle imprese indicate quali esecutrici delle attività oggetto di concessione.

E' consentito l'avvalimento ai sensi dell'art 49 della Legge 163/2006 per tutti i requisiti richiesti, ad eccezione dell'iscrizione alla Camera di Commercio per attività specifica oggetto della gara, delle referenze bancaria e del capitale sociale e/o patrimonio netto che devono essere posseduti dal concorrente singolo o dal mandatario in caso di partecipazione in ATI e dall'impresa designata in caso di consorzi.

ART.9

L'appaltatore dovrà ottenere direttamente dalla Società elettrica distributrice di energia l'allacciamento alla rete pubblica di distribuzione con contratto intestato ad esso concessionario. Tutte le spese per l'allacciamento dell'Utenza ed i relativi consumi sono a carico del concessionario stesso.

L'erogazione dell'energia a tutti i centri luminosi deve essere assicurata continuamente. Ogni interruzione dipendente da causa di forza maggiore, dovrà essere segnalata tempestivamente all'Ufficio Tecnico Comunale per le eventuali contestazioni. Nessuna responsabilità può essere attribuita al concessionario per tale interruzione.

Il Comune rimane completamente estraneo nei rapporti tra il concessionario e la società fornitrice dell'energia elettrica (ENEL), come anche nei rapporti tra la ditta concessionaria ed il personale dipendente.

ART.10

Il concorrente che risulterà aggiudicatario resterà vincolato nei confronti del Comune sin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione concedente sarà vincolata dopo la firma del regolare contratto d'appalto. Nel caso che il concorrente aggiudicatario non provveda alla costituzione della cauzione definitiva ovvero al versamento del fondo spese per la stipulazione del contratto o alla sottoscrizione del contratto medesimo nel termine che gli sarà fissato dall'Amministrazione, verrà ritenuto senz'altro rinunciatario. Alla scadenza del contratto, il concessionario, su richiesta del Comune, è obbligato a mantenere il servizio, alle stesse condizioni del contratto, fino all'espletamento della nuova gara e quindi fino al subentro del nuovo concessionario.

ART.11

Il concorrente sarà tenuto a costituire una cauzione provvisoria dell'importo di € 1.845,07 (pari al 2% dell'intero importo di contratto) da prestare solo mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa in originale rilasciata da azienda di credito o assicurative autorizzate o in contanti, assegno bancario non trasferibile intestato al Tesoriere del Comune di Gragnano, od in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al

corso del giorno del deposito presso la tesoreria comunale sita presso la Banca Popolare di Torre del Greco-Agenzia di Gragnano.

Il concorrente che risulterà aggiudicatario dell'appalto dovrà costituire prima del contratto una idonea cauzione definitiva dell'importo di € 9.225,34 (pari al 10% dell'intero importo di contratto,) Tale cauzione potrà essere costituita in contanti o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria .

Il deposito dovrà restare vincolato per tutta la durata dell'appalto.

ART.12

L'impresa aggiudicataria sarà soggetta ad accettare la consegna del servizio, per motivi di urgenza, in pendenza del contratto, sotto le debite riserve di legge. Il contratto di appalto avrà scadenza naturale dopo 2 (due) anni dall'inizio del servizio.

Dal giorno della consegna del servizio l'appaltatore assumerà la gestione e la responsabilità del servizio che sarà condotto con l'osservanza del presente disciplinare per il servizio di illuminazione votiva delle tombe del Cimitero Comunale;

ART. 13

Il Concessionario dovrà avere alle proprie dipendenze, personale numericamente sufficiente capace e idoneo per l'esatto adempimento del servizio previsto dal capitolato.

IL concessionario è tenuto a comunicare al comune l'elenco del personale in servizio,i qualsiasi momento ed a semplice richiesta.

Il personale nell'espletamento delle proprie mansioni dovrà tenere un contegno serio e corretto; Il Concessionario è responsabile del contegno del proprio personale verso il pubblico. Il personale,durante l'espletamento del servizio, dovrà avere modi civili e rispettosi, potendosi intrattenere con il pubblico non oltre il tempo necessario per lo svolgimento del servizio.

Il Concessionario è obbligato ad attenersi scrupolosamente a tutte le norme legislative, ai contratti collettivi nazionali vigenti in materia ed agli accordi integrativi locali preesistenti sia per quanto attiene al trattamento giuridico ed economico del personale sia per quanto concerne il trattamento assistenziale, assicurativo previdenziale, la sicurezza del lavoro, la prevenzione dagli infortuni e l'igiene del lavoro, ed il rispetto delle norme in materia di assunzione degli invalidi.

Il Concessionario, inoltre, garantisce espressamente e rende indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione pretesa o richiesta, avanzata a qualsiasi titolo dal personale di impresa o da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, compresi gli eventuali infortuni sul lavoro o comunque connessi con l'esercizio del servizio di cui al presente Capitolato.

ART. 14

Nessun rapporto di lavoro viene a stabilirsi tra Amministrazione Comunale, e gli operai addetti al servizio in quanto questi ultimi sono alle esclusive dipendenze della ditta appaltatrice, e le loro prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio di questa.

L'Amministrazione Comunale rimane estranea anche ai rapporti di natura economica tra la ditta ed i suoi dipendenti.

Qualsiasi variazione negli oneri previdenziali ed assicurativi per gli operai è a rischio e spese della ditta, la quale non potrà pretendere dall'Amministrazione Comunale compensi o indennizzi di sorta.

La ditta dichiara di ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

La ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nei lavori oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, alle condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località.

La ditta si obbliga, altresì a continuare ad applicare i sopraindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano la ditta anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione Comunale, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa comunicazione alla ditta delle inadempienze, darà comunicazione all'Ispettorato del Lavoro.

ART.15

Non è consentito all'appaltatore di variare in alcun modo le tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale né aggiungere voci non previste dalle tariffe stesse.

L'Amministrazione comunale si riserva di variare le tariffe in vigore, previo accordi con l'appaltatore.

In caso di variazioni delle tariffe in aumento, sarà variato in eguale misura il canone annuo spettante al Comune;

ART.16

Dal giorno dell'effettivo inizio della gestione l'appaltatore subentra in tutti gli obblighi, diritti e privilegi riservati dalle disposizioni vigenti.

ART.17

E' fatto obbligo al Concessionario provvedere al censimento di tutte le lampade votive perenni accese alle tombe, loculi, cappelle, campi comuni e cippi in genere ricadenti entro il cimitero stesso e nell'antistante ampliamento.

Tutti i dati dovranno essere inseriti in un tabulato dove sia indicato il nominativo dell'utente ed il nominativo del defunto con il numero identificativo della collocazione della lampada (numerazione tombe, loculi, cappelle) che hanno provveduto al relativo pagamento.

Copia del tabulato, anche su supporto informatico dovrà essere trasmesso al comune con cadenza semestrale entro il 30 giugno ed il 31 dicembre;

ART.18.

La Ditta concessionaria si impegna a far data dalla consegna dell'appalto:

Per i canoni annuali provvedere:

- a) Comunicare e/o inviare a tutti gli utenti richiesta per la riscossione del relativo canone annuale, comunicando altresì agli stessi che il corrispettivo dovrà essere versato, esclusivamente a mezzo di bollettino postale di conto corrente intestato al concessionario;
- b) Stipulare con i richiedenti contratti per nuovi allacciamenti, secondo lo schema predisposto dal Settore Servizi sul Territorio, che è parte integrante del presente Capitolato. comunicando agli stessi che il corrispettivo dovrà essere versato, esclusivamente a mezzo di bollettino postale su conto corrente intestato al concessionario;
- c)- Trasmettere con scadenza semestrale copia dei nuovi contratti stipulati;
- Per il pagamento delle lampade occasionali, il concessionario riscuoterà direttamente dagli utenti rilasciandone le rispettive ricevute:
- e) - stipulare con i richiedenti contratti per nuovi allacciamenti, per l'istallazione di lampade perenni;
- f)- All'ingresso del Cimitero dovrà essere messa, a cura e spese del concessionario, una cassetta tipo porta-lettere in cui si potranno imbucare le richieste di nuovi allacciamenti o quanto altro sia inerente al servizio in oggetto. Dovrà, inoltre, essere posto, sempre a cura e spese del concessionario, anche un cartello con l'indicazione del numero di telefono e di fax dello stesso concessionario a cui gli utenti possono rivolgersi, assicurando la reperibilità telefonica e via fax.

In corrispondenza di ciascuno degli ingressi principali del cimitero dovrà essere apposta, ben visibile, una tabella plastificata delle dimensioni minime 50x70 con elencazione delle tariffe praticate, modalità di pagamento e numero di conto corrente postale per il versamento.

ART.19

L'utente verserà i canoni convenuti, direttamente al concessionario;

Trascorsi 30 giorni dalla scadenza del canone convenuto, senza che l'utente abbia versato l'importo dovuto, la ditta concessionaria provvederà alla disattivazione della lampada;

L'utente moroso potrà riottenere la riattivazione della fornitura alle condizioni di nuova utenza, solo dopo aver pagato la pregressa morosità.

ART. 20

Il concessionario non può richiedere a nessun titolo all'utenza compensi extra che riguardano il servizio in essere ;.

ART.21

Il corrispettivo dell'appalto commisurato nella misura stabilita con il contratto di concessione del servizio, determinato in sede di offerta, non inferiore ad € 11.000,00 (undicimila/00) annui, sarà versato dalla ditta Concessionaria al Comune in due rate semestrali, entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno di gestione, mediante predisposizione di riversale di pagamento da parte del settore finanziario;

ART.22

La decadenza dell'appaltatore potrà essere pronunciata per continuate irregolarità e reiterati abusi commessi dall'appaltatore nella conduzione della gestione del servizio, previa contestazione scritta notificata dal concessionario.

ART.23

La ditta concessionaria è tenuta a rispondere direttamente di qualsiasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico ogni risarcimento richiesto, senza avere alcun diritto di rivalsa nei confronti del Comune. La ditta concessionaria è tenuta a contrarre a proprie spese, se non già in suo possesso, una polizza assicurativa per danni a terzi con responsabilità civile, con massimale non inferiore ad € 500.000,00 per ogni sinistro:

Tale polizza dovrà essere esibita prima del contratto, nel quale ne saranno riportati gli estremi.

ART. 24

Le violazioni da parte del concessionario alle disposizioni del presente capitolato verranno contestate allo stesso dagli agenti comunali e comporteranno le seguenti sanzioni:

- 1) Per ogni utente che non venga allacciato entro trenta giorni dalla richiesta sebbene in regola con i pagamenti, si applicherà una penale pari al doppio di quanto dovuto come diritti di allaccio;
- 2) Per ogni lampada spenta e non riattivata entro 15 giorni senza giustificato motivo, si applicherà una sanzione pari a € 1,40 al giorno. Le inadempienze più gravi potranno portare alla risoluzione del contratto.

ART. 25

Il Comune si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto qualora, alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio risultasse, a discrezione dell'Amministrazione Comunale, eseguito in maniera non soddisfacente, previo preavviso scritto, da inoltrarsi mediante lettera raccomandata a/r, 30 (trenta) giorni prima della scadenza della prima semestralità

ART. 26

La risoluzione del contratto stipulato tra l'Amministrazione Comunale e la ditta aggiudicataria, per gravi inadempienze di quest'ultima, non necessita di particolari formalità, essendo sufficiente il preavviso di un mese, notificato tramite messo o raccomandata A.R.

È sempre in facoltà del Comune procedere alla revoca della concessione nei casi in cui, a suo insindacabile giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che hanno determinato il rilascio della concessione stessa.

Resta stabilito che tutti gli impianti passeranno nella piena e libera disponibilità del Comune, senza alcuna spesa e senza che nulla, per alcun titolo, sia dovuto al concessionario e precisato che, nella fattispecie, nessuna pretesa particolare potrà essere avanzata dallo stesso concessionario

ART. .27

Il Comune, per il buon funzionamento del servizio, darà la sua collaborazione tramite personale preposto alla manutenzione del cimitero stesso, per le segnalazioni dei guasti, ed eventuali richieste di nuovi allacci, da segnalare alla squadra di servizio che si recherà periodicamente, presso il cimitero ad ispezionare l'impianto per la dovuta manutenzione e per evadere più rapidamente possibile le richieste degli utenti, e di tutti coloro che operano nel cimitero.

ART.28

L'amministrazione Comunale si riserva il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, visite tecniche onde verificare lo stato dell'impianto e l'efficacia del servizio, e la rispondenza ai requisiti di sicurezza e conformità alla normativa vigente. Eventuali rilievi saranno notificati per iscritto al concessionario che dovrà, provvedere all'eventuale ripristino e/o sostituzione o messa in sicurezza entro 15 gg dal ricevimento della suddetta comunicazione, pena la risoluzione del contratto.

ART. 29

Non è in alcun caso consentita la cessione a terzi da parte del concessionario della gestione dell'impianto, o qualsiasi forma di subappalto. Gli impianti dovranno essere eseguiti direttamente dall'impresa con proprio personale.

ART. 30

Per tutte le controversie che eventualmente dovessero sorgere nel corso della concessione del servizio le stesse saranno devolute esclusivamente alle Autorità Giudiziarie competenti.

ART. 31

La semplice presentazione dell'offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, nel Bando di Gara e tutti gli Allegati facenti parte della gara.

In particolar modo sono parte integrante del presente Capitolato le norme e le clausole previste dal Protocollo di Legalità stipulato in data 27-09-2007 tra il Comune di Gragnano ed il Prefetto di Napoli.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, questo Comune non assumerà verso quest'ultimo alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il Contratto.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato, si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia e così come citato nel Bando di Gara.

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato, valgono le disposizioni di legge e regolamenti che disciplinano la materia.

ART.32

Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto per la concessione del servizio sono a carico dell'Appaltatore .

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Sig.Francesco Vaccaro

CAPO SETTORE SERVIZI SUL TERRITORIO

Arch. Vincenza Coda